CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1104/2025

OGGETTO: ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - LOTTO 2 - CIG 94498674F1 - CUP D99I22001050004 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL SUBAPPALTO - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 80 E 83 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1234_2025.docx
Hash:
65C621037E73841C03E68C02BB1781C30B6E399F65297DE4E304584A0E7B3014732A2254120803DCE345F5E10F280F3BDF2D2D3F646677FE30B8A87C71918972

Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 1104/2025

Oggetto: ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - LOTTO 2 - CIG 94498674F1 - CUP D99I22001050004 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL SUBAPPALTO - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 80 E 83 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II..

In data 17/04/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 della Segreteria e Direzione Generale della Città Metropolitana di Genova è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. 930 del 12/04/2024 è stato nominato, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Fabio Pozzo, Responsabile Area Ambiente del Comune di Recco, Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

Considerato che:

- la Determinazione Dirigenziale n. 902 del 19/04/2023 ha disposto di aggiudicare il Lotto 2 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – CIG 94498674F1 CUP D99I22001050004, all'operatore economico RTI costituendo AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP. (mandante) – SAN GERMANO S.P.A. (mandante);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 15/05/2023 ha dato atto che l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: 'ID. 4548 – affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto n. 2. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante disposta con Determinazione Dirigenziale n. 902 del 19/04/2023 a favore dell'RTI composto AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

(mandante) – SAN GERMANO S.P.A.(mandante), è efficace, a seguito di conclusione con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e di qualificazione, previsti dall'articolo 80 e dall'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in data 12/09/2023 le Parti hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto n. 235 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto n. 2: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante, e che lo stesso ha durata pari a 5 anni;

Richiamato l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) allegato al contratto di servizio che prevede la disciplina del subappalto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 898/2025 del 31/03/2025 che autorizza, nelle more della conclusione delle verifiche effettuate da Città Metropolitana di Genova anche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la richiesta di proroga al subappalto pervenuta dall'operatore **Idealservice Soc. Coop. (C.F. / P. IVA: 00223850306)** con nota prot. n. 3828/2025 del 28/03/2025, assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 19140 di pari data, per lo svolgimento dei servizi integrativi dei maggiori svuotamenti dei contenitori stradali presso il Comune di Camogli, affidati a **Consorzio CFA Società Cooperativa Sociale (C.F. / P. IVA: 02252620402)**, con sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta 3443, CAP 47522 Fraz: Pievesestina, dal 01/04/2025 al 31/03/2026 per l'importo di € 110.491,82= oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri di sicurezza pari al 2,5% dell'importo;

Considerate altresì le integrazioni alla richiesta di cui sopra, trasmesse da Idealservice Soc. Coop.:

- prot. n. 19321 del 31/03/2025 con cui è stato inoltre precisato che la consorziata esecutrice del servizio sarà **Formula Ambiente S.p.A. (C.F. / P. IVA: 04476870409),** con sede legale in Cesena (FC), Via dei Rottamai 51, CAP 47521;
- prot. n. 19609 del 31/03/2025, in risposta alla richiesta di Città Metropolitana n. 19485 di pari data, con cui è stato precisato l'importo degli oneri di sicurezza;

Dato altresì atto che con la richiamata determinazione sono state avviate le verifiche condotte sugli operatori in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione, le cui risultanze sono agli atti d'ufficio (prot. n. 23860 del 17/04/2025);

Preso atto che la prevalente esecuzione del contratto è riservata agli affidatari, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera e che il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 49,99% dell'importo complessivo del contratto come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la documentazione presentata dall'operatore economico aggiudicatario ai fini dell'autorizzazione al subappalto;

Preso atto che la Stazione Appaltante escluderà gli operatori economici in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che gli stessi si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che la totalità dei servizi affidati in subappalto risulta inferiore al 49,99% del corrispettivo contrattuale annuale al netto del ribasso;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall' articolo 49

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

comma 2, lett. c) D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge n. 108 del 2021, l'appaltatore e l'impresa subappaltatrice rispondono solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi;

Dato atto che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, dovranno trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016;

Precisato che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

Precisato che il presente atto verrà trasmesso:

- all'operatore economico Idealservice Soc. Coop. e, per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopracitato;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 268/2000;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

- di **dare atto** che l'autorizzazione alla proroga del subappalto rilasciata da Città

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Metropolitana di Genova con Determinazione Dirigenziale n. 898/2025 del 31/03/2025 è efficace, a condizione che siano mantenuti i relativi requisiti, essendosi concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione dei seguenti operatori economici:

  - Consorzio CFA Società Cooperativa Sociale (C.F. / P. IVA: 02252620402), con sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta 3443, CAP 47522 Fraz: Pievesestina;
  - Formula Ambiente S.p.A. (C.F. / P. IVA: 04476870409), con sede legale in Cesena (FC) in Via dei Rottamai 51;

- di **precisare** che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, dovranno mantenere i suddetti requisiti per tutta la durata dell'affidamento e dovranno trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- di **dare atto** che la Stazione Appaltante escluderà gli operatori economici in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che gli stessi si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di **precisare** che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- di **ricordare** che, ai sensi comma 14 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, "*il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. […]*";
- di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'operatore economico aggiudicatario e per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
- di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Direttore Esecuzione Contratto, così come individuato in premessa, per gli adempimenti di competenza.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del D. Lgs. 104/2010).

Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione